

REGOLAMENTO (CE) N. 1866/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1766/92 è modificato come segue:

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

1) All'articolo 8, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma, il pagamento compensativo è versato esclusivamente per la quantità di patate coperta da un contratto stipulato tra il produttore di patate e le imprese produttrici di fecola.»

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio ⁽⁴⁾ prevede un regime di pagamenti compensativi per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola; che ai fini del contenimento della produzione di fecola è opportuno subordinare la concessione di tali pagamenti compensativi alla presentazione di un contratto di coltivazione;

2) All'articolo 12, paragrafo 2, il testo dell'ultima frase è sostituito dal seguente:

«In tal caso, al prelievo si aggiunge un premio.»

considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede altresì un regime di adattamento dei prelievi e delle restituzioni prefissati, in funzione dell'andamento del mercato mondiale; che, per agevolare la gestione di tale regime e ai fini di una sana gestione amministrativa, è opportuno snellirne le disposizioni che disciplinano la fissazione dei premi e dei correttivi;

3) All'articolo 13, paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Può essere fissato un importo correttivo. Esso si applica alla restituzione qualora essa sia prefissata. La fissazione dell'importo correttivo avviene secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi.»

considerando peraltro che, in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 1766/92, il malto è stato trasferito dal gruppo di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) al gruppo di prodotti di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo; che è pertanto necessario correggere in conformità l'allegato A dello stesso regolamento,

4) Nell'allegato A, il codice NC 1107 (Malto, anche torrefatto) è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1994.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1994. Tuttavia, il punto 4 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

(1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 1.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

(4) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22).